## Regione Toscana

## Commissione Regionale per l'Artigianato Toscano

presso Unioncamere Toscana

## PARERE ESPRESSO NEL CORSO DELLA RIUNIONE DELLA CRAT DEL 10/9/2018

Quesito inerente all'attività di massaggi non estetici

La richiesta di parere riguarda la questione se un soggetto che ha intenzione di svolgere presso il proprio domicilio o quello dei clienti, attività di "massaggi del benessere", possa essere inquadrato come libero professionista e pertanto non iscritto alla CCIAA, in quanto mancante dei requisiti per essere impresa.

La Commissione, dopo aver preliminarmente evidenziato come il parere richiesto non rientri tra le materie di propria competenza stabilite dall'art. 12, comma 7, della L.R. Toscana 53/2008, rileva come in Toscana le attività di estetica siano regolamentate dalla L.R. 31/5/2004 n. 28, ss.mm.ii., e dai relativi regolamenti di attuazione, legge che definisce come attività di estetica

"le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi".

Per quanto sopra, a parere della Commissione, per lo svolgimento dell'attività in questione non può che essere applicata la normativa di estetica così come per qualsiasi altra attività rientrante tra le tipologie descritte nella L.R. 28.

\_\_\_\_\_